

ACCORDO QUADRO

Tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

Goppion SpA, C.F. 01230150151, impresa italiana specializzata nella produzione di vetrine tecniche per Musei con sede a Trezzano sul Naviglio (MI), Viale Edison, 58/60, rappresentata dal suo Amministratore Unico, Alessandro Goppion (di seguito denominata Goppion)

(di seguito denominate anche singolarmente "Parte e/o congiuntamente "Parti")

Premesso che

A. Il CNR, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze **in senso lato** nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, come da Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

In base al vigente regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.



Goppion sviluppa nel suo Laboratorio Museotecnico un'attività orientata all'innovazione tecnologica nel campo della conservazione preventiva e della sicurezza delle opere esposte al pubblico nelle vetrine museali. Da molti anni Goppion collabora con altre istituzioni sia scientifiche sia operanti nell'ambito del patrimonio culturale e con i loro specialisti in conservazione preventiva.

Considerato che

- Il CNR e Goppion hanno sottoscritto nel 2013 un Accordo di collaborazione volto a promuovere attività di ricerca e sviluppo comuni in particolare nel campo delle vetrine museali;
- Le Parti intendono rafforzare la sinergia creatasi tra CNR ed Goppion sfruttando le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;
- favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- intraprendere attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due enti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2

(Finalità)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni nell'alveo delle discipline coinvolte nel presente Accordo Quadro ed in particolare intorno al tema centrale della vetrina intesa come strumento di conservazione preventiva e di esposizione delle collezioni museali.



2

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono, d'intesa tra loro, estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- 1) lo sviluppo di attività di ricerca congiunte;
- 2) partecipazione a gruppi di studio/lavoro su temi specifici legati alle vetrine. Se le Parti ne convengono, possono invitare a far parte di questi gruppi di studio qualsiasi altro partner con un'esperienza nel settore;
- 3) messa a punto e approvazione di Protocolli destinati ai Musei;
- 4) sperimentazione di nuove attrezzature/apparecchiature tecniche sviluppate da una delle Parti;
- 5) la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione, attività didattiche, e attività di divulgazione scientifica e tecnologica;
- 6) le attività per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza;
- 7) Organizzare seminari, convegni, tavole rotonde, etc. per la presentazione e discussione dei temi oggetto dei programmi di ricerca.
- 8) Dare corso a piani di formazione per il personale della PP.AA., o di altri Enti ed Istituzioni, impiegato nel settore della tutela, promozione, valorizzazione e presentazione del Patrimonio Culturale.

Art. 4

Gruppi di studio

Per l'avvio di tale attività non è necessario alcun accordo specifico tra le Parti. Ogni anno verranno dedicati a tale attività un minimo di incontri (riunioni, giornate di lavoro, seminari). Le Parti mettono in comune, per gli studi prescelti, le loro rispettive competenze e i loro mezzi, ossia:

per CNR: il suo personale tecnico e specialistico); locati e materiali secondo disponibilità e con la supervisione e la partecipazione del responsabile delle attrezzature;



- per Goppion: il suo personale tecnico e specialistico; i suoi spazi, strumentazioni e attrezzature; i suoi prototipi di vetrine a diversi livelli di tenuta; consulenze sulle tecnologie della tenuta delle vetrine e regolazione del microclima; consulenze sull'interazione tra la vetrina e l'ambiente. Le spese di trasferta di ciascuna delle Parti saranno a loro proprio carico. Nel caso siano chiamati altri partecipanti, l'elenco dovrà essere approvato da entrambe le Parti.

Qualora vengano realizzate pubblicazioni, queste saranno fatte in collaborazione e con l'accordo di entrambe le Parti.

Art. 5

(Convenzioni operative)

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi "Progetto") attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro. Le Convenzioni operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.


Art. 6

(Comitato d'Indirizzo)

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- l'Amministratore Unico di Goppion o suo delegato



- due componenti nominati dall'Amministratore Unico di Goppion e due nominati dal Presidente del CNR.
- Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di Goppion, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
- Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
- Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.
- Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 7

Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.


Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervi.

Art. 8

Copertura assicurativa – Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo – Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subito da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.



Art. 9

Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate, oltre al periodo di vigore del presente accordo per un periodo non inferiore a 5 anni a far tempo dalla cessazione dello stesso, al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo- Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra parte per le attività di cui all'Accordo-Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11

Decorrenza dell' Accordo Quadro

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo – Quadro.



Art. 12

Modifiche

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo-Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Art. 13

Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 14

Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

Art. 15

Cessione


Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art.16

Spese ed oneri

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo-Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.



7

Art. 17

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Art. 18

Registrazione

Il presente Accordo - Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.

Art.19

Dichiarazioni della Parti

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma li, 10 SET. 2010

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Prof. Massimo Inguscio

Goppion SpA

Alessandro Goppion